

## **Conferenza permanente dei Sindaci del Chianti**

### **Statuto**

#### **Art. 1**

I Comuni di Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Gaiole in Chianti e Radda in Chianti (Provincia di Siena), Barberino Val D'Elsa, Greve in Chianti, San Casciano Val di Pesa e Tavarnelle Val di Pesa (Città Metropolitana di Firenze), istituiscono la "Conferenza Permanente dei Sindaci del Chianti", quale strumento di coordinamento , raccordo e armonizzazione delle politiche di sviluppo inerenti il territorio dei citati Comuni.

Scopo della Conferenza è quello di elaborare, promuovere e svolgere politiche e azioni comuni e coordinate attraverso forme di cooperazione fra i Comuni che ne fanno parte in stretta sinergia con le rispettive Amministrazioni della Provincia di Siena e della Città Metropolitana di Firenze.

#### **Art. 2**

La Conferenza definisce come Chianti, determinandone in tal modo identità e centralità storico-geografica, il territorio corrispondente alla zona di produzione del vino DOCG Chianti Classico così come delimitata dal decreto ministeriale 31 luglio 1932, n. 6126.

La Conferenza ricomprende nella sua sfera di azione istituzionale gli interi territori dei Comuni di Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Gaiole in Chianti e Radda in Chianti (Provincia di Siena), Barberino Val D'Elsa, Greve in Chianti, San Casciano Val di Pesa e Tavarnelle Val di Pesa (Città Metropolitana di Firenze).

### **Organizzazione della Conferenza**

#### **Art. 3**

La Conferenza è composta dai Sindaci dei Comuni elencati al precedente articolo aventi ciascuno diritto a un voto.

Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di delegare un consigliere o un assessore del proprio comune a partecipare alla riunione provvedendo ad informare il Presidente.

Alla Conferenza possono partecipare senza diritto di voto, qualora invitati, gli Assessori Comunali competenti in materia, funzionari e tecnici comunali, collaboratori esterni alle Amministrazioni.

#### **Art.4**

La presidenza della Conferenza è esercitata a turno da uno dei Sindaci dei Comuni del Chianti secondo l'ordine che verrà concordato all'atto dell'insediamento.

La presidenza di ciascun Sindaco ha durata di 30 mesi.

#### **Art. 5**

Sarà costituita una segreteria della Conferenza con personale interno del Comune di appartenenza del Sindaco che svolge le funzioni di Presidente.

#### **Art. 6**

La Conferenza si riunisce almeno quattro volte all'anno.

#### **Art. 7**

Le spese di funzionamento saranno sostenute dai singoli Enti aderenti alla Conferenza sulla base dei programmi annuali di cui all'articolo 13.

### **Attribuzione delle politiche di cooperazione**

#### **Art. 8**

In relazione alle politiche definite, i Sindaci associati possono delegare il Presidente della Conferenza o uno dei Sindaci a rappresentarli presso lo Stato, la Regione, le Province e gli altri Enti e Organi Istituzionali.

#### **Art. 9**

La Conferenza rispetta l'autonomia statutaria e istituzionale di ciascun Comune nonché l'organizzazione interna dei Comuni stessi.

#### **Art. 10**

La Conferenza dei Sindaci elabora, promuove e svolge politiche di sviluppo coordinate e azioni amministrative comuni volte al conseguimento delle seguenti finalità:

- a) Coordinamento, elaborazione e promozione delle politiche di sviluppo;
- b) Coordinamento della programmazione urbanistica, della realizzazione delle infrastrutture e armonizzazione delle norme urbanistiche ed edilizie;
- c) Armonizzazione delle politiche e delle iniziative culturali, di promozione turistica e di promozione dei prodotti agricoli, artigianali ed industriali;
- d) Politiche comuni in materia di servizi alle imprese ed alla popolazione;
- e) Politiche comuni in materia di salvaguardia ambientale e tutela delle risorse idriche, geologiche, forestali ed agronomiche;
- f) Politiche comuni in materia di conservazione e conoscenza del patrimonio storico, naturalistico, artistico e culturale;
- g) Politiche comuni che, in linea con la politica agricola della Comunità Europea e con la legislazione nazionale e regionale, perseguano l'obiettivo di favorire lo sviluppo del territorio attraverso la valorizzazione delle risorse agricole, ambientali e storico-culturali;
- h) Politiche comuni finalizzate a rendere più efficace la "governance locale" mediante il miglioramento della capacità di dialogo e di collaborazione tra le istituzioni locali e di concertazione con le parti sociali, le imprese e i cittadini al fine di rendere coerenti le politiche di sviluppo con le esigenze del territorio.

## **Art. 11**

La Conferenza dei Sindaci del Chianti, in merito alle politiche di cui all'art. 10, può delegare specifiche funzioni di promozione, elaborazione e coordinamento a membri della Conferenza stessa o a soggetti esterni di provata competenza.

La Conferenza dei Sindaci tramite propri delegati e/o rappresentanti, parteciperà attivamente alla individuazione dello strumento operativo ritenuto più idoneo per il raggiungimento degli obiettivi comuni che mirano allo sviluppo delle aree rurali, comprese le attività propedeutiche all'istanza di riconoscimento del Distretto rurale e alla costituzione di un ente giuridico consolidato per le attività tecnico-operative necessarie al perseguimento degli obiettivi del Distretto stesso.

Analogha partecipazione verrà assicurata per la presentazione dell'istanza per il riconoscimento del Chianti quale patrimonio Unesco.

## **Art. 12**

La Conferenza adotta provvedimenti di indirizzo e programmazione con l'impegno dei singoli Sindaci a sottoporre agli organi preposti la proposta conseguente, ferma restando la piena autonomia degli organi medesimi in ordine alla decisione finale.

Le modalità organizzative ed attuative per il conseguimento dei risultati previsti dai provvedimenti adottati sono di competenza di ogni singolo Comune.

## **Art. 13**

La convocazione della Conferenza è disposta dal Presidente a mezzo di avvisi contenenti l'indicazione del giorno, l'ora, della sede dove la stessa sarà tenuta e l'elenco degli argomenti da trattare.

## **Art. 14**

La Conferenza non può adottare i provvedimenti se non intervengono almeno 5 dei suoi componenti.

La Conferenza adotta i propri provvedimenti a maggioranza assoluta.

## **Art. 15**

Delle riunioni della Conferenza viene redatto verbale nella forma del resoconto sommario a cura del personale incaricato dei compiti di segreteria.

I provvedimenti adottati sono raccolti e progressivamente numerati, in un apposito registro annuale, della cui tenuta risponde l'ufficio Segreteria di cui all'art. 5.

I provvedimenti sono pubblicati nei siti istituzionali dei rispettivi Comuni, entro 10 giorni dalla loro adozione, per 15 giorni consecutivi.

La pubblicazione non integra l'efficacia dell'atto, ma costituisce momento temporale costitutivo della conoscenza.

## **Art. 16**

La Conferenza presenta annualmente ai Consigli Comunali una relazione che illustra il consuntivo dell'attività svolta durante l'anno trascorso e presenta, come atto aggiuntivo alla relazione di Bilancio di previsione di ciascun Ente, gli indirizzi ed i programmi per l'anno successivo.

## **Art. 17**

La Conferenza adotta come simbolo un gallo bianco in un cerchio nero inscritto in un ottagono bianco dai cui vertici si ergono torri bianche merlate tra loro collegate.

**Art. 18**

La Conferenza ha sede presso gli uffici comunali dell'Amministrazione di Castellina in Chianti.

**Art. 19**

Fino a quando gli organi competenti dei singoli Comuni non avranno approvato le modifiche statutarie il Sindaco (o suo delegato), pur potendo partecipare alla Conferenza, non avrà diritto di voto.